Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

IPSOA

FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE

Direzione scientifica: Marco Piazza e Carlo Garbarino

2017
12

- Short-delivery da container sigillati e responsabilità del vettore
- Disallineamenti da ibridi e misure di contrasto
- Novità ACE per le società multinazionali
- La convenzione Multilaterale per l'attuazione delle misure BEPS

SCHEDA PAESE
- Germania

INSERTO
- Principato di Monaco

PROCEDURE
- Branch exemption e fondo dotazione: due aspetti che richiedono ancora maggiore coordinamento

Mensile, n. 12 - dicembre 2017 - Direzione e redazione Via Dei Missaglia, n.97, Edificio B3, 20142 Milano (MI)

Il Blog di Marco Piazza
su postilla

00216007
5 000002 160073

Wolters Kluwer

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

RINNOVI RIVISTE 2018

La dottrina più ricca, le firme più autorevoli. Un altro anno con te.

Rinnova le tue riviste Wolters Kluwer:
carta o digitale, la qualità di sempre
e la possibilità di ricercare **tutta**
la dottrina di tuo interesse in oltre
70 riviste e **più di 2.500 libri!**

RINNOVA SUBITO I TUOI ABBONAMENTI SU:
WWW.EDICOLAPROFESSIONALE.COM/RINNOVI

ALTRI VANTAGGI TI ASPETTANO

Puoi rinnovare i tuoi abbonamenti anche tramite bollettino postale, chiamando il Numero Verde 800.916.935 o contattando il tuo agente di fiducia, trovi l'elenco completo su: www.shopwki.it/agenzie

Affrettati l'offerta è valida solo fino al 15 dicembre 2017.

Y21FACL

IPSOA CEDAM UTET GIURIDICA

Wolters Kluwer

UTET GIURIDICA® È un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario

Fiscalità finanziaria

La Convenzione Multilaterale per l'attuazione delle misure BEPS
di Piero Bonarelli **5**

Novità ACE per le società multinazionali
di Alessandro Furlan e Luca Sormani **10**

Scambi internazionali di merci e di servizi

Le triangolazioni in assenza di vendita dei beni da parte del cessionario nazionale
di Marco Peirolo **19**

Fiscalità finanziaria

Disallineamenti da ibridi e misure di contrasto: le modifiche alla Direttiva ATAD
di Antonio Della Carità e Rosa Biancolli **25**

Trasporti internazionali

Short-delivery da container sigillati e responsabilità del vettore
di Maurizio Favaro **36**

Paesi e mercati

Giappone: distribuzione, licenza e franchise
di Francesco Misuraca **40**

Procedure

Branch exemption e fondo di dotazione: due aspetti che richiedono ancora maggiore coordinamento
di Alberto Trainotti e Marco Piazza **48**

Rischio Paese

Scheda Rischio Paese: Germania
di Martino Conserva **57**

Scheda informativa: Germania
di Martino Conserva **60**

Scheda fiscale: Germania
a cura di FiscoOggi RIVISTA TELEMATICA **65**

Scheda finanziaria: Germania
di Giulio Cainelli **69**

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Sommario

Dall'Estero

a cura di FiscoOggi RIVISTA TELEMATICA *Agenzia delle entrate e di Cristina Roncetti e Martina Conte* **74**

Il Blog di Marco Piazza

Casi di esterovestizione: trasferimento di sede in Italia

postilla Il Blog dei professionisti per i professionisti **84**

Inserto

Principato di Monaco

di Ugo Sebastiani **III**

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

La Convenzione Multilaterale per l'attuazione delle misure BEPS

di **Piero Bonarelli**

L'approfondimento

Alla crescente integrazione dei mercati e dei fenomeni economici, segue (sia pure con tempistiche e modalità diverse) l'integrazione dei sistemi fiscali. Ogni Paese, ogni ordinamento, conserva le proprie specificità ma cresce la rilevanza assegnata alle scelte degli organismi internazionali come l'OCSE e si sta sempre più imponendo una visione che promuove l'adozione di principi e misure comuni nonché l'eliminazione delle differenze suscettibili di creare distorsioni in ambito fiscale, con la finalità di tutelare la base imponibile degli Stati facendo in modo che i sistemi tributari rispondano a logiche condivise e che si riducano gli spazi per la realizzazione di pratiche dannose da parte delle imprese multinazionali.

Attuazione delle nuove misure BEPS: lo strumento multilaterale

L'iniziativa dell'OCSE è finalizzata a contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile, riscrivendo principi e regole in diversi ambiti della fiscalità internazionale. Il progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting Action Plan*) è da tempo al centro del dibattito e, come noto, sono stati già pubblicati i Rapporti che riflettono l'esito degli studi realizzati sulle materie oggetto di analisi. Si tratta in particolare di 15 diversi ambiti in ciascuno dei quali sono state individuate le misure ritenute efficaci per contrastare le pratiche di erosione. Ora, superata la prima fase di studio e di condivisione delle analisi, la sfida del progetto BEPS sta proprio nei tempi e nelle modalità di attuazione dei nuovi principi.

Lo strumento individuato per dare concreta attuazione alle misure BEPS garantendone l'efficacia negli ordinamenti degli Stati membri è quello della Convenzione Multilaterale (d'ora innanzi, la Convenzione o l'Accordo) che consente (in una certa misura e con alcune limitazioni) un approccio simultaneo e omogeneo da parte degli Stati firmatari evitando che ciascun Paese debba intervenire a modificare i singoli trattati bilaterali negoziando, in momenti diversi, un elevato numero di accordi. L'adozione di questo strumento (già oggetto dell'analisi contenuta nell'Azione 15), che si prefigge di accelerare i tempi di implementazione e di semplificarne il processo, presenta tuttavia un certo grado di complessità e diversi aspetti controversi, che richiedono un certo approfondimento. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.

La Convenzione Multilaterale come alternativa alla modifica dei singoli trattati bilaterali

Come accennato sopra, l'utilizzo di uno strumento multilaterale per attuare le misure introdotte dalle azioni BEPS rappresenta una soluzione innovativa che consente l'adozione simultanea da parte degli Stati aderenti del

Piero Bonarelli - Osservatorio Fiscale Contabile SDA Bocconi

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

pacchetto di misure contemplate dall'Accordo evitando in questo modo i lunghi negoziati bilaterali tesi a modificare i singoli trattati, procedura che sarebbe oltremodo gravosa e che non potrebbe consentire lo stesso grado di uniformità. In altre parole, anziché procedere - ciascuno Stato in tempi diversi e senza un approccio coordinato - a modificare le singole convenzioni bilaterali per renderle compatibili con i nuovi principi BEPS, i Paesi che firmano la Convenzione Multilaterale ottengono di modificare e integrare simultaneamente il testo dei vigenti trattati bilaterali in conformità al testo della Convenzione stessa che recepisce, appunto, le nuove misure. Ogni Stato dovrà adottare una sola legge di ratifica che avrà effetto nei confronti di tutti i sottoscrittori[1].

Se si considera l'esistenza di una rete di più di 3.000 trattati internazionali, l'adozione di questo strumento (in alternativa alla modifica di ogni singolo accordo) dovrebbe rappresentare una soluzione oltremodo efficiente. Coerenza dei contenuti, efficacia e rapidità di attuazione: questi sono (almeno nelle intenzioni dell'OCSE) i principali benefici riconducibili all'uso della Convenzione Multilaterale[2].

Nel giugno 2017 si è tenuta a Parigi la cerimonia di firma della Convenzione[3]: in quella sede 67 Paesi (tra i quali l'Italia) hanno aderito all'Accordo Multilaterale sottoscrivendone il testo. A fine settembre il numero delle giurisdizioni firmatarie era già salito a 71 mentre altri Stati hanno ufficialmente comunicato l'intenzione di aderire. Secondo le previsioni, le prime modifiche ai trattati bilaterali per opera della Convenzione dovrebbero entrare in vigore nel 2018.

L'OCSE, attraverso il suo segretario generale, ha sottolineando come lo strumento della Convenzione Multilaterale rappresenti una novità assoluta nel contesto dei trattati internazionali e che la firma dell'Accordo va considerata come una pietra miliare nella storia delle relazioni tra Stati in materia fiscale[4].

Struttura e ambito di applicazione della Convenzione Multilaterale

La lista dei trattati (covered tax agreements)

Come è stato detto, lo strumento multilaterale consente di intervenire direttamente a modificare e integrare i trattati bilaterali. A questo fine gli Stati firmatari dovranno notificare all'OCSE la lista di trattati bilaterali ai quali debba applicarsi la Convenzione. Questo è uno dei criteri su cui poggia l'intera struttura dell'Accordo che quindi risulterà efficace esclusivamente rispetto ai trattati individuati e notificati dalle parti contraenti. Ciascun Paese conserva quindi la facoltà di escludere certi trattati dal campo di applicazione della Convenzione poiché rileveranno solo quelli notificati.

Campo di applicazione

La Convenzione opera implementando un certo numero di misure BEPS che riguardano materie e fattispecie regolate nei trattati bilaterali (*tax treaty-related measures*) e che richiedono, per la loro attuazione, una revisione di alcune previsioni del Modello di Convenzione OCSE e quindi dei trattati che su di esso si basano.

Note:

1 Si veda sul punto R. Rizzardi, "Con la convenzione multilaterale le azioni BEPS entrano direttamente negli accordi dei singoli Stati", in *Corr. Trib.*, n. 3/2017.

2 Come precisato nelle note esplicative alla Convenzione Multilaterale, "*Implementation of the Final BEPS Package will require changes to model tax conventions, as well as to the bilateral tax treaties based on those model conventions. The sheer number of bilateral treaties (more than 3000) would make bilateral updates to the treaty network burdensome and time-consuming, limiting the effectiveness of multilateral efforts (Explanatory statement to the multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting*", paragrafo 4, pag. 1, OECD).

3 Il testo dell'Accordo era stato diffuso dall'OCSE nel novembre 2016 ed è disponibile per la firma a partire dal 31 dicembre 2016.

4 Come ha precisato Angel Gurrìa negli *open remarks* durante la cerimonia di sottoscrizione della Convenzione Multilaterale "*We are about to make tax treaty history! Before you lies the first-ever multilateral instrument capable of amending bilateral tax treaties: the Multilateral Convention on Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS. Tonight, more than 70 countries and jurisdictions have come together to join the Convention, with more expected to follow in the coming months. I commend each of you - and the countries you represent - for your commitment to delivering a stronger, fairer global tax system*".

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Le misure BEPS interessate sono quelle previste dall'Azione 2 ("*neutralizing hybrid mismatch arrangements*"), dall'Azione 6 ("*preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances*"), dall'Azione 7 ("*preventing the artificial avoidance of permanent establishment status*") e dall'Azione 14 ("*making dispute resolution mechanisms more effective*").

La Convenzione quindi dispone la **modifica dei trattati**, in coerenza con le indicazioni tracciate dal pacchetto di misure BEPS, relativamente a quelle previsioni che regolano le seguenti fattispecie:

- trattamento dei disallineamenti ibridi (*hybrid mismatches*);
- prevenzione dei fenomeni di abuso dei benefici convenzionali;
- contrasto alle forme di elusione rispetto allo *status* di stabile organizzazione;
- miglioramento dei meccanismi previsti per la risoluzione delle controversie fiscali.

Con riferimento al primo punto, la Convenzione regola (agli artt. 3, 4 e 5) due ipotesi che possono dare origine a fenomeni di *hybrid mismatch*: il regime fiscale delle società trasparenti e i casi di doppia residenza per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche. Relativamente a quest'ultimo aspetto, la nuova formulazione adottata dalla Convenzione individua altri criteri oltre a quello del luogo di direzione effettiva, dando rilevanza anche al luogo in cui è costituita la società e ad ogni altro fattore significativo ("*… having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors*"). Peraltro, sul punto l'Italia aveva formulato un'osservazione al Commentario dell'art. 4 del Modello OCSE, attribuendo rilevanza, per dirimere la questione della doppia residenza, al luogo in cui viene svolta l'attività principale e sostanziale di un'impresa (come possibile elemento rivelatore della sede di direzione effettiva).

Il tema dell'abuso delle convenzioni e delle relative misure di contrasto è trattato negli articoli dal 6 all'11. In particolare, è previsto che le parti adottino nel preambolo dei trattati bilaterali una formulazione specifica che esprima l'intento di eliminare la doppia imposizione senza favorire ipotesi di non tassazione o di riduzione del carico impositivo tramite forme di evasione o di elusione (ad esempio attraverso il *treaty shopping*)[5]. Inoltre viene disciplinata l'adozione del *Principal Purpose Test* (PPT) come disposizione in grado, di per sé, di soddisfare i requisiti minimi stabiliti dal progetto BEPS[6]. In base a quanto previsto dal PPT, dovranno essere negati i benefici convenzionali quando sia ragionevole concludere che l'ottenimento di tali benefici è uno degli obiettivi principali per cui è stata conclusa una determinata operazione[7]. La Convenzione detta poi alcune regole riguardanti l'adozione di una clausola semplificata sulla limitazione dei benefici (*Simplified Limitation On Benefits provisions*) e il trattamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni in entità che derivino il loro valore principalmente dalla detenzione di immobili. Un'altra fattispecie regolata dalla Convenzione riguarda il periodo minimo di

Note:

5 Secondo la formulazione prevista dall'art. 6 della Convenzione, in tema di abuso dei trattati, dovrà essere adottato questo testo: "*intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this agreement for the indirect benefit of residents of third jurisdictions)*".

6 Come viene ricordato nell'*Explanatory Statement* (pag. 22, par. 89), il Rapporto sull'*Action* 6 prevede che gli Stati debbano adottare, come *standard* minimo, alternativamente: i) una disposizione PPT, ii) una disposizione PPT e una clausola sulla limitazione dei benefici, semplificata o dettagliata, oppure iii) una clausola sulla limitazione dei benefici dettagliata unitamente a un meccanismo che disciplini i *conduit arrangements*.

7 Come previsto dall'art. 7 della Convenzione, "*Notwithstanding any provisions of a Covered Tax Agreement, a benefit under the Covered Tax Agreement shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of the Covered Tax Agreement*".

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

detenzione di una partecipazione per l'ottenimento dei benefici in sede di distribuzione dei dividendi. Infine, viene dettata una regola generale anti-abuso per le stabili organizzazioni situate in Stati terzi.

Un'altra sfera di intervento, come accennato sopra, riguarda le disposizioni per contrastare l'aggiramento artificiale dello *status* di stabile organizzazione (articoli da 12 a 15), posto in essere tramite i *commissionaire arrangements* (o simili strategie contrattuali), le esenzioni previste per attività specifiche e il frazionamento dei contratti.

L'ultima parte dell'Accordo, se si eccettuano le previsioni relative alla firma e all'entrata in vigore, riguarda le modalità per la risoluzione delle controversie legate ai trattati e la disciplina dell'arbitrato obbligatorio.

Il meccanismo della riserva

Uno dei principi a cui è ispirata la Convenzione è quello della flessibilità. Lo strumento multilaterale infatti rappresenta un punto di equilibrio tra l'esigenza di consentire una rapida attuazione delle nuove misure BEPS in modo omogeneo in capo ai diversi Stati aderenti e la necessità di assicurare a ciascuna parte contraente la possibilità di assecondare le specificità del proprio ordinamento fiscale e di vederle riflesse nell'Accordo. A questo fine è stata prevista, con alcune limitazioni e secondo modalità espressamente disciplinate, la possibilità di introdurre un certo numero di riserve. In base al meccanismo della riserva, ad esempio, uno Stato contraente può decidere unilateralmente di non applicare (in tutto o in parte) una determinata previsione dell'Accordo a cui aderisce. In questo caso, la scelta viene formulata in via unilaterale ma l'effetto (ovvero l'esclusione dal campo di applicazione dell'Accordo) è simmetrico e assume rilevanza con riferimento a tutte le parti contraenti (cioè nei rapporti bilaterali con qualunque altro Stato)[8].

Nel quadro di un sistema che consente un certo grado di flessibilità resta tuttavia salvaguardato il rispetto dello *standard* minimo previsto dal pacchetto BEPS ovvero di quelle previsioni, che per la loro riconosciuta e condivisa rilevanza, vanno necessariamente implementate e non ammettono deroghe. Per le misure che sono riconducibili allo *standard* minimo, la Convenzione Multilaterale prevede un più alto grado di uniformità nel processo di attuazione da parte degli Stati aderenti, che quindi saranno tenuti ad adottare tali disposizioni senza poter esercitare riserve (se non in limitate circostanze).

In definitiva, semplificando, le previsioni della Convenzione Multilaterale si possono dividere in due categorie: le disposizioni riconducibili allo *standard* minimo BEPS, rispetto alle quali gli Stati non potranno formulare riserve (salvo che in limitati casi specifici) e quelle che eccedono tale *standard*, per cui generalmente è riconosciuta la possibilità di esercitare esclusioni parziali o totali, specificamente individuate all'interno di ciascun articolo della Convenzione.

Complessità di un sistema "a matrice"

Il meccanismo della riserva, che in sostanza si traduce per lo Stato che la esercita unilateralmente in una "mutilazione" della sfera di applicazione dell'Accordo con effetto per le altre parti contraenti, unitamente alla possibilità di esercitare delle opzioni su altre previsioni convenzionali, fa sì che non sia facile individuare l'effettivo campo di applicazione della Convenzione Multilaterale. L'esigenza di assegnare elasticità in fase di attuazione si traduce in pratica in un sensibile innalzamento del grado di complessità del meccanismo adottato per dare attuazione ai principi BEPS: in definitiva, capire cosa effettivamente si applichi a chi ha l'esito di un esercizio

Nota:

8 Come si precisa nell'*Explanatory Statement*, "*where a Party uses a reservation to opt out of a provision of the Convention, that provision will not apply as between the reserving Party and all other Parties to the Convention*" (*Explanatory Statement*, paragrafo 14, pag. 3).

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

piuttosto complesso di incroci e sovrapposizioni tra le scelte effettuate dagli Stati[9]. Da qui discende una delle critiche più significative mosse all'OCSE quando ha scelto di adottare lo strumento multilaterale per implementare le misure BEPS, posto che nella sua concreta applicazione non si ci si può sottrarre alla dinamica bilaterale degli incroci per capire quali previsioni risultino infine applicabili. In pratica, per individuare il perimetro di applicazione, occorre adottare un (complicato) sistema a matrice.

Entrata in vigore della Convenzione

La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui giunge a scadenza un periodo di tre mesi di calendario decorrente dalla data in cui è depositato il quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Paese firmatario che ratifica, accetta o approva la Convenzione dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui giunge a scadenza un periodo di tre mesi di calendario decorrente dalla data in cui il Paese ha depositato lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Nota:

9 Si veda su questi aspetti, A. Della Carità - L. Bonfanti, "Riserve, opzioni e algebra booleana nella Convenzione multilaterale", in *Corr. Trib.*, n. 34/2017. Si veda sul punto anche B. Ferroni, "Firmata la Convenzione multilaterale del progetto BEPS: effetti su migliaia di trattati fisali in tutto il mondo", in *il fisco*, n. 30/2017.

LIBRI

INTERPELLO INTERNAZIONALE

MODELLI DI TAX COMPLIANCE PREVENTIVA

di P. Valente, R. Rizzardi, P. Consiglio, S. Mattia

I Edizione, Ipsoa Editore, 2017, pagg. 448, € 43,00

Il Volume offre un'accurata ed approfondita analisi degli interventi normativi che si sono registrati in ambito nazionale ed europeo per il rafforzamento del rapporto tra Fisco e contribuente con l'obiettivo di agevolare quest'ultimo nella comprensione, nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di legge all'interno di un sistema complesso che rende non agevole l'identificazione della corretta condotta da tenere.

Per Informazioni o per l'acquisto:

- ***Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa***
  Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- ***Agenzie Ipsoa di zona***
  (www.ipsoa.it/agenzie)
- ***www.shopwki.it***

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Novità ACE per le società multinazionali

di **Alessandro Furlan** e **Luca Sormani**

L'approfondimento

Il D.M. 3 agosto 2017 in tema di Aiuto alla Crescita Economica ha revisionato le disposizioni attuative ACE, disciplinando gli effetti ACE derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili. Il Decreto ha, inoltre, rimodulato la disciplina antielusiva speciale ACE al fine di intercettare nuove ipotesi di duplicazione del beneficio ACE, che erano escluse in base al previgente Decreto.
Tali ultime novità interessano, in particolar modo, i soggetti che effettuano frequenti operazioni con soggetti del gruppo non residenti, quali le società multinazionali.

L'11 agosto 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 (in seguito "Decreto") recante la revisione delle disposizioni attuative della disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), di cui all'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Il Decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 13-*bis* del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), recante norme di coordinamento della disciplina IRES e IRAP con la disciplina contabile del bilancio di esercizio, così come modificata dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.
In particolare, con il Decreto, il legislatore ha inteso adeguare le disposizioni di attuazione dell'ACE sia agli effetti determinati dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 (in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS) sia alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017.
Il Decreto ha, inoltre, modificato la disciplina antielusiva speciale ACE al fine di includere, tra le ipotesi elusive in quanto potenzialmente moltiplicative del beneficio ACE, anche le **operazioni intercorse con soggetti appartenenti al medesimo gruppo e residenti all'estero**.
Di seguito sono analizzate alcune delle principali novità introdotte dal Decreto che interessano particolarmente le imprese c.d. multinazionali[1].

Disciplina ACE per le stabili organizzazioni in Italia

In primo luogo, il Decreto introduce alcune precisazioni in merito all'applicazione della disciplina ACE alle stabili organizzazioni delle società e degli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del T.U.I.R.
In particolare, vengono introdotti i commi 9 e 10 dell'art. 5 del Decreto, i quali stabiliscono che "per le stabili organizzazioni di imprese non residenti le rettifiche fiscali effettuate in dichiarazione al fine di adeguare il fondo di dotazione al valore fiscalmente congruo ai sensi dell'art. 152, comma 2, del T.U.I.R. rilevano esclusivamente

Alessandro Furlan - Dottore Commercialista, Partner Studio Tributario Deiure, Milano - Roma
Luca Sormani - Dottore Commercialista, Studio Tributario Deiure, Milano - Roma

Nota:
1 Si analizzeranno, pertanto, solamente le disposizioni di cui al Capo I (Soggetti IRES) e le disposizioni antielusive riportate nel Capo III (Disposizioni comuni) del Decreto. Non saranno trattate, nel presente lavoro, le novità di cui al Capo II (Soggetti IRPEF).